

BFF BANK S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
16 GIUGNO (UNICA CONVOCAZIONE)
DOMANDE POSTE DAI SOCI PER ISCRITTO PRIMA
DELL'ASSEMBLEA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 127-TER DEL D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

PREMESSA	3
RISPOSTA 1	4
RISPOSTA 2	4
RISPOSTA 3	5
RISPOSTA 4	5
RISPOSTA 5	5
RISPOSTA 6	6
RISPOSTA 7	6
RISPOSTA 8	6
RISPOSTA 9	7
RISPOSTA 10	7
RISPOSTA 11	8
RISPOSTA 12	8
RISPOSTA 13	8
RISPOSTA 14	9
RISPOSTA 15	9
RISPOSTA 16	9
RISPOSTA 17	10
RISPOSTA 18	10
RISPOSTA 19	10
RISPOSTA 20	11
RISPOSTA 21	11
RISPOSTA 22	11

PREMESSA

Con riferimento alle risposte alle domande formulate per iscritto dagli azionisti di BFF Bank S.p.A. (la "Banca" o "BFF"), la Banca si è attenuta alle seguenti linee guida:

- (i) non sono stati generalmente fornite informazioni nominative e dati di dettaglio (anche di tipo numerico), soggetti a tutela *privacy* oppure a regole e clausole in materia di riservatezza;
- (ii) le informazioni fornite sono relative ai temi connessi all'ordine del giorno della presente Assemblea Ordinaria, fermo restando che, anche con riguardo alle materie all'ordine del giorno, non è stato riservato spazio all'approfondimento di fatti, eventi o circostanze che risultino unicamente oggetto di indiscrezioni ovvero di trattazione da parte di organi di stampa;
- (iii) è stata fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, ovvero vertenti sui medesimi argomenti;
- (iv) nella formulazione delle risposte, ove necessario, si è fatto rimando alle voci del Bilancio pertinenti, senza riportarle;
- (v) per i temi trattati in comunicati stampa o in altra documentazione resa disponibile al pubblico si è fatto rimando all'informativa già diffusa al pubblico.

RISPOSTE ALLE DOMANDE DELL'AZIONISTA Lorenzo Biagiotti

1. Si chiede al Consiglio di Amministrazione di fornire evidenza delle analisi quantitative che hanno supportato la decisione di ridurre progressivamente (ed infine confermare in questo bilancio) il buffer prudenziale sulla stima di recupero degli LPI dal 50% al 65%. In particolare, si richiede di chiarire quale specifico miglioramento nel profilo di rischio dei debitori o quale evoluzione del quadro normativo abbia giustificato tale riduzione, considerato che la media storica di recupero è stata dichiarata sostanzialmente stabile nel periodo 2015-2025 e che la tipologia prevalente di debitori (enti pubblici) non ha subito modifiche strutturali.

RISPOSTA 1

Si rinvia alla "**Relazione Finanziaria Consolidata 1 semestre 2024**", con specifico riferimento alla sezione "**Relazione sulla Gestione**", capitolo "**Focus sui principali fenomeni che hanno interessato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024**" (pp. 31-32), per le analisi e le valutazioni a supporto della decisione di modifica della percentuale di riconoscimento degli LPI.

* * *

2. Si chiede di illustrare le ragioni metodologiche per cui è stato ritenuto appropriato avvicinare la stima di recupero alla media aritmetica delle serie storiche, anziché adottare un approccio prudenziale. Si richiede altresì di specificare a quale percentile della distribuzione storica corrisponda l'attuale stima del 65%, e di motivare la scelta di confermare questa percentuale alla luce delle irregolarità emerse.

RISPOSTA 2

Si rinvia alla risposta di cui al punto 1, precisando che la media adottata è ponderata e non aritmetica.

* * *

3. In merito alla stima delle tempistiche di incasso aumentata a 2.400 giorni, considerato che la componente "*rescheduling*" continua ad avere un contributo negativo anche nel 1Q 2026, si chiede di spiegare su quali basi sia stata definita l'attuale stima e per quali ragioni tale stima possa essere considerata prudente, visto che altri operatori hanno comunicato di stimare in circa 3.000 giorni le tempistiche di recupero.

RISPOSTA 3

Si precisa che la stima delle tempistiche medie di incasso, eseguita con cadenza almeno annuale, segue una precisa metodologia interna. Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo **“Focus sui principali fenomeni che hanno interessato il bilancio consolidato al 31.12.2025”** alle pagine 22 e 23 del **“Progetto di Bilancio di Esercizio e Consolidato 2025”**.

* * *

4. Si chiede di dare evidenza per ogni annualità nel periodo 2023-2025 dell'ammontare di LPI recuperati per cassa e del corrisponde contributo transitato a conto economico.

RISPOSTA 4

Si precisa che la Banca contabilizza a conto economico gli Interessi di Mora (Late Payment Interest o LPI) secondo un criterio di competenza e non di cassa. Dettagli in merito sono forniti sia nella Relazione Finanziaria Annuale (**“Informazioni sul Conto Economico”**) che nelle Presentazioni al mercato trimestrali.

* * *

5. Si chiede al Consiglio di Amministrazione di illustrare dettagliatamente le ragioni strategiche, operative e di convenienza economica che hanno indotto la Società a privilegiare, nel periodo 2023-2025, il ricorso alle procedure legali ordinarie rispetto all'esecuzione dei decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti LPI.

RISPOSTA 5

Si precisa che la Banca, a partire dalla fine del 2023, ha ripreso ad avviare le azioni per il recupero del credito utilizzando il rito monitorio, in quanto – in base agli Orientamenti di Vigilanza diffusi al mercato nel 2023 – è stato valutato che l'utilizzo del rito ordinario non fosse più idoneo a sospendere il conteggio dei giorni di arretrato delle esposizioni creditizie ai sensi delle Linee Guida EBA in materia di *past due*.

* * *

6. Si chiede agli organi di controllo di illustrare le ragioni per cui il portafoglio crediti della Banca non è stato assoggettato a un processo strutturato e sistematico di revisione periodica coerente con i requisiti dell'IFRS 9, in particolare con riferimento al monitoraggio dei contenziosi con esito incerto o sfavorevole.

RISPOSTA 6

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "***Focus sui principali fenomeni che hanno interessato il bilancio consolidato al 31.12.2025***" a pagina 22 del "***Progetto di Bilancio di Esercizio e Consolidato 2025***".

* * *

7. Si chiede di illustrare i rischi assunti dalla Banca in caso di retrocessione dei crediti alle aziende cessionarie a seguito di pronunce giudiziarie sfavorevoli, con specifico riferimento all'impatto su RWA e alla possibilità di mancato recupero del capitale (ad esempio se il cessionario risultasse in dissesto finanziario).

RISPOSTA 7

BFF, in virtù dei contratti di acquisto dei crediti stipulati con i propri clienti, ha il diritto di retrocedere a detti soggetti il capitale acquistato, con l'aggiunta di interessi da retrocessione, nel caso in cui il credito si riveli non certo e/o non liquido e/o non esigibile. La retrocessione può comportare differenti assorbimenti di capitale, sia in incremento che in diminuzione. In caso di clienti interessati da fallimento o procedure concorsuali o situazioni di difficoltà finanziaria, è prevista – in base alle *Policy* di credito della Banca – l'assunzione di rettifiche alla esposizione diretta od indiretta.

* * *

8. Con riferimento alla dichiarazione circa la modifica della *Policy* di provisioning in seguito alla revisione di Banca d'Italia, si chiede di chiarire per quali ragioni la Banca non disponesse già in precedenza di una procedura formalizzata su una materia che costituisce un presidio core di governance del credito.

RISPOSTA 8

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo "***Focus sui principali fenomeni che hanno interessato il bilancio consolidato al 31.12.2025***" a pagina 22 del "***Progetto di Bilancio di Esercizio e Consolidato 2025***".

* * *

9. Nella relazione si esclude come il fenomeno delle sentenze negative non sia riconducibile alla registrazione fraudolenta degli incassi. Si chiede quindi si spiegare in modo puntuale

quale pratica abbia generato l'accumularsi di così tanti procedimenti conclusi con esito sfavorevole

RISPOSTA 9

Il fenomeno delle sentenze negative non è scaturito prevalentemente né significativamente dagli errori nella registrazione degli incassi. Si evidenzia che le ragioni di tale fenomeno si riferiscono, in larga maggioranza, a questioni documentali, quali carenze, incoerenze o insufficienza della documentazione prodotta in sede contenziosa

* * *

10. Si chiede di fornire evidenza analitica della composizione del portafoglio crediti per factoring, con segmentazione per tipologia di debitore (PA centrale, PA locale, SSN, enti in dissesto, privati, ecc.) e cessionario.

RISPOSTA 10

Si rimanda a quanto indicato nei paragrafi 4.2 e 4.3 del "**Progetto di Bilancio di Esercizio e Consolidato 2025**" (pagine 188 e 189, "4.2 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica dei crediti verso clientela" e "4.3 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione per debitori/emittenti dei crediti verso clientela") in cui sia nella parte tabellare che nella parte descrittiva si forniscono informazioni relative ai crediti verso amministrazioni pubbliche/società finanziarie/società non finanziarie nonché, nella sezione sulle attività deteriorate, dei crediti verso enti in dissesto. Dettagli relativi alla segmentazione del portafoglio crediti per factoring per Paese sono forniti anche nella sezione Appendix della presentazione "**1Q 2026 Results**" dell'11 maggio 2026.

* * *

11. Si chiede di chiarire per quali ragioni gli interessi di mora non fossero inclusi nel computo dei past due, considerato che tale inclusione rappresenta prassi consolidata di settore adottata dai principali competitor e appare intuitivamente coerente con la definizione regolamentare. Si richiede inoltre di specificare quale interpretazione normativa giustificasse tale esclusione.

RISPOSTA 11

La Banca non è a conoscenza di alcuna prassi "consolidata" di settore; la riclassificazione dei crediti scaduti che la Banca ha ritenuto di operare nel Bilancio 2025, alla luce del Provvedimento di Banca d'Italia del 27 marzo 2026, relativa all'inclusione nelle esposizioni creditizie in arretrato degli interessi di mora ai fini del calcolo delle soglie di rilevanza, è la conseguenza di una progressiva evoluzione nell'interpretazione delle regole di vigilanza prudenziale sulla materia.

* * *

12. Si chiede di illustrare quali specifici criteri di sospensione del conteggio dei giorni di scaduto erano stati adottati dalla Banca e di specificare su quale base legale sia avvenuta la decisione.

RISPOSTA 12

La Banca ritiene di aver adottato gli approcci ritenuti coerenti con le disposizioni e i chiarimenti interpretativi di tempo in tempo disponibili ed è intervenuta su tali aspetti anche tenendo conto di quanto è stato rilevato, nel tempo, dall'Autorità di Vigilanza.

* * *

13. Considerato che le criticità sul computo dei giorni di arretrato si fondano su prassi consolidate della Banca e risalenti a molteplici esercizi precedenti, si chiede al Consiglio di Amministrazione di chiarire (i) per quali ragioni tali profili non siano stati rilevati e contestati nell'ambito delle precedenti ispezioni; (ii) se la Banca abbia in passato formalmente rappresentato all'Autorità le metodologie adottate per il conteggio dei giorni di scaduto, e quale sia stato l'esito di tali interlocuzioni; (iii) se le contestazioni attuali derivino da una modifica dei criteri interpretativi dell'Autorità ovvero se le prassi della Banca fossero già difformi negli esercizi precedenti.

RISPOSTA 13

La Banca ritiene di aver adottato gli approcci ritenuti coerenti con le disposizioni e i chiarimenti interpretativi di tempo in tempo disponibili ed è intervenuta su tali aspetti anche tenendo conto di quanto è stato rilevato, nel tempo, dall'Autorità di Vigilanza.

* * *

14. Considerato che da anni la Società accenna all'adozione di modelli interni IRB calibrati sulle LGD effettive della PA (storicamente molto contenute), si chiede di fornire un aggiornamento sulla fattibilità di tale progetto, specificando quali ostacoli tecnici o regolamentari ne abbiano impedito l'implementazione.

RISPOSTA 14

La Banca ha condotto *assessment* sul programma di sviluppo di IRB, ad esito dei quali ha valutato di non procedere, al momento, nel progetto.

* * *

15. Si chiede di fornire, ove non coperta da vincoli legali di riservatezza, copia integrale della Lettera trasmessa dal Prof. Dell'Atti al Consiglio di Amministrazione di cui si fa menzione in Bilancio.

RISPOSTA 15

La lettera richiesta non è divulgabile in quanto soggetta a vincoli di riservatezza e non rientrante nella documentazione accessibile ai Soci.

* * *

16. Con riferimento alle irregolarità gestionali estese al sistema dei controlli interni e presidi organizzativi, con particolare riferimento ai sistemi contabili e di gestione del credito, si chiede al Consiglio di Amministrazione di chiarire quali responsabilità individuali siano state identificate in relazione alle carenze emerse, e perché la Società abbia deciso di non proseguire con un'azione di responsabilità verso i responsabili.

RISPOSTA 16

Sono in corso analisi su eventuali profili di responsabilità; sono già stati adottati alcuni provvedimenti e non è stata esclusa alcuna tipologia di intervento.

* * *

17. In relazione ai rilievi formulati da Banca d'Italia sulla governance e sulle prassi aziendali in materia di remunerazione, si chiede al Consiglio di Amministrazione di (i) descrivere in modo puntuale e analitico ogni singola carenza contestata dall'Autorità di Vigilanza; (ii) chiarire se le criticità in materia remunerativa possano aver generato incentivi distorti che abbiano contribuito, anche indirettamente, alle irregolarità gestionali e alle carenze nei controlli interni contestate dall'Autorità di Vigilanza; (iii) precisare se le carenze abbiano interessato compensi già deliberati o erogati a esponenti aziendali o

personale rilevante e, in caso affermativo, se siano state attivate le clausole di *malus* o *clawback* per il recupero delle somme.

RISPOSTA 17

Allo stato attuale, i rilievi formali in materia di remunerazione da parte della Banca d'Italia sono quelli contenuti nel report 2024. Tali rilievi riguardavano profili di natura contrattuale riferiti all'ex Amministratore Delegato, come ampiamente riportato nella Politica di Remunerazione 2025 (pp. 6–8), e non attengono a irregolarità gestionali né a carenze nei controlli interni emerse successivamente. Con riferimento a *malus* e *clawback*, la Banca sta valutando l'eventuale attivazione delle relative clausole, come indicato anche nella Sezione II della Politica di Remunerazione 2026 (pp. 45–46).

* * *

18. Le recenti vicende ispettive italiane hanno attivato verifiche o richieste di informazioni da parte delle Autorità di Vigilanza sull'operatività del Gruppo in altri paesi?

RISPOSTA 18

Il Gruppo mantiene un costante e trasparente dialogo con le Autorità competenti, garantendo piena collaborazione e tempestivo riscontro a eventuali richieste di informazioni. Pertanto, tutte le richieste di natura informativa provenienti da Autorità di Vigilanza dei Paesi diversi dall'Italia in cui il Gruppo opera sono state regolarmente evase.

* * *

19. I criteri di classificazione dei past due sono applicati in modo uniforme in tutte le entità del Gruppo? Esistono divergenze riconducibili a interpretazioni locali, prassi di vigilanza nazionali o specificità operative che potrebbero determinare disallineamenti nel profilo di rischio consolidato?

RISPOSTA 19

I criteri generali sono applicati in maniera omogenea a tutto il Gruppo tenendo conto delle tipologie di forma tecnica delle esposizioni creditizie. I criteri di classificazione sono disciplinati dalle linee guida EBA in materia e dai chiarimenti di Banca d'Italia.

* * *

20. Si chiede al Consiglio di Amministrazione di fornire un quadro completo su quali e quante passività attualmente in essere prevedano rating trigger o altre clausole che possano determinare eventi di default, accelerazione del rimborso o altre conseguenze economiche rilevanti in caso di un ulteriore downgrade.

RISPOSTA 20

Nel debito rappresentato da emissioni obbligazionarie e/o dal Conto Deposito non vi sono *triggering*, eventi di default, né clausole di rimborso anticipato o di accelerazione del rimborso connesse a downgrade o a livelli di rating relativi a BFF Group e/o agli strumenti emessi dalla capogruppo o dal Gruppo. Con riferimento alla raccolta del dipartimento *Transaction Services*, si precisa che i clienti possono interrompere liberamente il rapporto con la Banca, a prescindere da eventuali *downgrade*.

* * *

21. Si chiede di condividere con il pubblico in modo trasparente gli scambi epistolari intervenuti tra il gruppo di azionisti menzionati a pagina 421 del Bilancio, il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione al fine di garantire parità informativa a tutti i soci e al mercato.

RISPOSTA 21

La Banca non è nella disponibilità di condividere con il pubblico le eventuali interlocuzioni, di tempo in tempo intervenute con i propri azionisti; tali interlocuzioni avvengono nel rispetto del principio di parità informativa.

* * *

22. Si chiede delucidazione riguardo l'ulteriore comunicazione del Collegio Sindacale con la quale è stata segnalata l'ennesima irregolarità consistente nel ricorso massivo ad azioni legali di recupero di crediti, finalizzato ad eludere la nuova normativa in materia di definizione di default.

RISPOSTA 22

In merito alla ulteriore comunicazione trasmessa dal Collegio sindacale alle Autorità di Vigilanza, si precisa che l'Organo con funzioni di controllo ha, in tale ambito, segnalato che

l'ingente numero di sentenze negative ricevute dalla Banca nel corso degli ultimi anni si riferisce ad azioni legali avviate, prevalentemente nel 2020, anche per evitare la classificazione in *past due* dei crediti ivi inclusi.

www.bff.com